



PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Siracusa

Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA

USCITA - 13/10/2023 11:18:41 - 0003802



Siracusa 12-10-2023

OGGETTO: Aggiornamento delle linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso), a seguito dell'approvazione della legge n. 122 del 2023.

Le Linee guida adottate il 24-2-2020 sulla l. n. 69/2019, la *ratio* della l. n. 69/2019 e l'attuazione da parte della Procura di Siracusa .

A seguito dell'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice rosso*), delle riunioni tenute con i Magistrati assegnati al corrispondente Gruppo di lavoro, questa Procura ha adottato specifiche linee guida che hanno trovato puntuale applicazione nell'ambito dell'azione di contrasto alla violenza di genere.



Attualmente alla Procura di Siracusa sopravvivono ogni anno oltre 1.200 procedimenti noti per reati cd codice rosso, su un totale di circa 8.000, con l'applicazione di un gran numero di misure cautelari(nel periodo compreso tra il 1 luglio 2022 ed il 30 giugno 2023 risultano applicate in materia 326 misure cautelare) segno della massima attenzione prestata dall'Ufficio alla materia .

Le Linee guida vigenti non hanno ricevuto osservazioni critiche dagli organi istituzionali cui sono state trasmesse: Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania .

L'entrata in vigore della legge 8 settembre 2023, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023, in vigore dal 30 settembre 2023, *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere*, impone una verifica della tenuta ed adeguatezza delle adottate linee guida rispetto al quadro normativo così modificato .

L'unico articolo della legge n. 122/2023 interviene sul d.lgs. n. 106/2006, *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*, modificando gli articoli 2 e 6 con l'obiettivo, esplicitato nel titolo, di delineare i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

La prima modifica prevede l'inserimento di un **comma 2-bis all'articolo 2 del d.lgs. n. 106/2006** (*Titolarità dell'azione penale*), prevedendo una particolare forma di



esercizio dei poteri del procuratore della Repubblica quando si procede per delitti cd. codice rosso, indicati anche nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., per cui: *“il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. A seguito della revoca:*

- il magistrato assegnatario può presentare osservazioni entro tre giorni, pur se nulla si dice sul relativo procedimento (logicamente da delinearsi sulla base di quanto previsto dalla revoca in genere);

- il procuratore della Repubblica pone rimedio alla rilevata inosservanza *direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio*, e provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. .

La lettura coordinata della disposizione introdotta con le disposizioni che regolano il potere di revoca delle assegnazione in capo al Procuratore della Repubblica anche alla luce delle disposizioni consiliari consente le seguenti precisazioni :

a) l'attribuzione al procuratore della Repubblica di una mera facoltà di revoca (*il procuratore della Repubblica può*), con la conseguente necessità di individuare l'ambito dell'esercizio di tale potere, di carattere straordinario e residuale, come si rileva dalla norma in esame potere che può essere delineato solo tenendo conto dei doveri incombenti sul procuratore della Repubblica;

b) la pacifica responsabilità in capo al procuratore della Repubblica in ordine al rispetto dei termini previsti dall'ordinamento (ove possibile e con le risorse disponibili), ivi compreso quello previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 69/2019. Il procuratore della Repubblica ha il dovere, sulla base del d.lgs. n. 106/2006 e della Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, di impartire



disposizioni e ripartire risorse anche per assicurare il rispetto dei termini previsti dalla legge. In altre parole, il procuratore della Repubblica era ed è direttamente responsabile della *osservanza* della disposizione in esame attraverso un'adeguata organizzazione e riparto di risorse:

- dovendo impartire specifiche direttive alla polizia giudiziaria (prevedendo meccanismi di verifica della sua osservanza) tali da assicurare l'osservanza del termine;
- adottando una specifica organizzazione in ordine alla iscrizione delle notizie di reato e alla immediata trasmissione al PM assegnatario;
- adottando una specifica organizzazione dei Gruppi di Lavoro dei PM addetti alla trattazione dei reati di violenza di genere e domestica, assegnando risorse adeguate che consentano in concreto al rispetto del termine.

Assegnazione delle risorse esistenti, che dovrà avvenire ripartendole sulla base dei flussi degli affari e dei criteri di priorità individuati nel progetto organizzativo che non possono non tenere conto della scelta legislativa di cui alla l. n. 69/2019 che riconosce una specifica priorità ai reati "Codice Rosso".

Si dovrà pertanto ritenere che non ricorrono i presupposti per la revoca se il magistrato non è messo in condizione di adempiere puntualmente, dovendo ravvisarsi una condotta a lui direttamente ascrivibile, come nel caso di una specifica negligenza.

Considerato il meccanismo procedurale previsto dalla norma a seguito dell'accertamento dell'inosservanza, lo spirito dell'ulteriore modifica normativa di settore, indefettibilmente volto ad assicurare una maggiore tutela delle persone offese, appare più opportuno invitare il magistrato a provvedere (con adeguata successiva vigilanza) - piuttosto che procedere alla motivata revoca, al successivo studio del fascicolo da parte del procuratore o del magistrato nuovo assegnatario- all'esecuzione dell'adempimento.



Parallelamente la seconda modifica introdotta prevede l'inserimento di un comma 1-bis all'articolo 6 del d.lgs. n. 106/2006 (*Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello*), che aggiunge ai doveri su di lui spettanti previsti dal comma 1, una particolare *forma* di vigilanza, dovendo acquisire dalla Procure del distretto ogni tre mesi “*i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1 -ter , del codice di procedura penale*”, con inoltro al procuratore generale presso la Corte di cassazione di una relazione almeno semestrale.

Si tratta di una disposizione che rappresenta una specificazione e puntualizzazione del potere di vigilanza riconosciuto al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che deve verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti (art. 6 comma 1 dlgs n. 106/2006) .

La lettura delle innovazioni introdotte porta indefettibilmente alla conclusione che in assenza di modifiche all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. si richiede al procuratore della Repubblica esclusivamente una maggiore vigilanza, sotto il profilo organizzativo, con attribuzione della **facoltà** (e non obbligo) di revocare l'assegnazione.

I Magistrati del Pubblico Ministero sono ancora una volta chiamati a dimostrare un'adeguata professionalità e diligenza nello svolgimento dei compiti loro affidati sulla base delle risorse a loro disposizione



Alla luce di queste precisazioni la verifica dei provvedimenti già adottati per l'attuazione dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p. può concludersi positivamente .

L'analisi dei flussi delle sopravvenienze nella materia in oggetto ha determinato una variazione del progetto organizzativo con determinazione di prevedere per il Gruppo di Lavoro che si occupa di violenze di genere e reati commessi in danno di soggetti deboli l'assegnazione di 8 magistrati , compreso il Procuratore che ne ha assunto il coordinamento , su un totale di 12 sostituti presenti (tutti assegnati come da progetto organizzativo anche ad altro gruppo di lavoro) .

L'individuazione del numero dei Sostituti da assegnare è stato determinato a seguito di Assemblea dell'Ufficio , tenendo conto del carico di lavoro quantitativo e qualitativo legato alla natura della materia trattata , alla natura prioritaria della stessa , alla necessità della valutazione tempestiva delle scelte cautelari , della rapidità di intervento richiesto, della connessa competenza civile .

Quanto alla natura del termine previsto dall'art. 362 comma 1-ter c.p.p., in assenza di interventi diretti sulla norma detto termine deve continuare ad intendersi come ordinario , indicativo piuttosto della necessità che il pubblico ministero provveda con assoluta tempestività a tutti gli adempimenti necessari compresa l'audizione della persona offesa nel più breve termine possibile .

Con riferimento alla delegabilità dell'assunzione delle informazioni , le linee guida già adottate presupponevano la delegabilità dell'atto , ritenuto tale in assenza di previsione esplicita di un obbligo dell'assunzione dell'atto personalmente e da parte del Pubblico Ministero (l'ordinamento vigente conosce già previsioni siffatte) .

Le linee guida formulate con l'apporto dei Magistrati assegnati al Gruppo di lavoro al momento dell'emanazione ed adozione delle stesse , sono "costruite" come una



contestuale delega d'indagine articolata con previsione delle singole fattispecie di reato per le quali la delega di indagine trova automatica applicazione , con previsione della deroga all'automaticità nelle ipotesi in cui si versi in casi di violenza sessuale – attesa l'oggettiva complessità della fattispecie e l'innumerabile varietà di condizioni in cui detto reato possa essere prospettato alla Polizia Giudiziaria – e di reati consumati in danno di minori – valutata l'esigenza di considerare caso per caso la delegabilità dell'esame del minore e le forme dello stesso .

Sotto un profilo organizzativo le notizie di reato c.d. Codice Rosso ad oggi vengono portate all'esame del Procuratore giornalmente con iscrizione nel registro generale delle notizie di reato lo stesso giorno- o comunque non oltre le 24 ore - in cui la stessa iscrizione viene disposta .

Nel caso in cui alla notizia di reato siano connessi adempimenti legati al Turno Esterno la stessa viene portata all'attenzione del Magistrato di Turno Esterno che provvede all'iscrizione della stessa e agli adempimenti urgenti .

Il modulo di lavoro adottato dall'Ufficio e segnatamente dai componenti del Gruppo 1 prevede l'esame tempestivo delle assegnazioni di Codice Rosso , la cui individuazione è facilitata dall'adozione di una copertina di colore distinto rispetto a quella adottata per gli altri procedimenti iscritti a mod. 21 (colore rosso) con l'apposizione del timbro TP .

Nel caso in cui la P.G. non abbia dato attuazione alla delega prevista nelle linee guida (es. nei casi espressamente esclusi dell'automatica applicazione della stessa) o la Notizia di reato sia pervenuta direttamente alla Procura della Repubblica il P.M. assegnatario valuta l'omesso ascolto della persona offesa e nel caso in cui ritenga di non darvi corso nel termine previsto adotta il provvedimento motivato di differimento dell'esame, secondo le ragioni giustificatrici del differimento indicate nello stesso art.



362 co 1 ter c.p.p. , in caso contrario dispone apposita delega per l'esame con esplicita previsione di assumere l'atto nel termine di tre giorni o comunque nel più breve termine possibile .

Si è adottata direttiva per le Segreterie affinché sin dal momento dell'iscrizione di procedimenti di c.d. "Codice Rosso" inseriscano nel fascicolo il modulo predisposto dall'Ufficio per l'adozione del provvedimento motivato di differimento dell'esame agevolando così l'eventuale tempestiva adozione .

Ad integrazione delle linee guida adottate in occasione dell'entrata in vigore della riforma Cartabia è stata emessa ulteriore linea guida relativa alle modalità di verbalizzazione degli atti secondo il disposto normativo, con analitica previsione delle ipotesi in cui l'esame deve essere videoregistrato con il materiale tecnico a disposizione e delle previste sanzioni in ipotesi di mancata adozione del supporto di videoregistrazione o registrazione.

Peraltro l'Ufficio di Procura in molteplici casi , già prima della Riforma Cartabia provvedeva sia in caso di assunzione delegata che diretta da parte del P.M. della informazioni testimoniali delle persone offese alla videoregistrazione e/o registrazione dell'intero esame .

In assenza di modifiche intervenute sul punto il termine previsto dei tre giorni va inteso come decorrente dal momento dell'iscrizione della Notizia di Reato .

L'organizzazione predisposta pertanto ad oggi assicura che non vi sia mai inosservanza del disposto dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p..



All'esito dell'operata disamina vanno confermate le linee guida in materia di codice rosso adottate in data 24-2-2020 con delega generale ad ascoltare le persone offese nel termine di tre giorni con le modalità espressamente previsto dalla Riforma Cartabia ed analiticamente indicate dalla linea guida adottata il 28-12-2022.

I Magistrati presteranno particolare attenzione , oltre a quella già fino a questo momento costantemente assicurata , all'indicazione nella delega all'ascolto delle persone offese o in caso di citazione per l'esame diretto , del rispetto del termine di tre giorni o di quello , sempre assai breve a seconda delle circostanze del caso concreto e delle eventuali difficoltà nell'espletamento dell'atto , verificandone il rispetto , eventualmente procedendo (rimedio peraltro già adottato) a tempestivo sollecito per l'espletamento dell'atto .

L'esame di procedimenti in materia in occasione dei visti da apporre in fase definitiva ed in fase di adozione delle misure cautelari ha consentito di verificare come ad oggi sia stata data sostanziale ottemperanze all'adozione del termine ordinario dell'art. 362 co 1 ter c.p.p..

Il Procuratore assicura la vigilanza sull'osservanza del termine previsto dall'art. 362 c.p.p.

-in occasione dei visti apposti in fase di definizione dei procedimenti e di emissione delle richieste di applicazione delle misure cautelari ,



- in occasione dei quotidiani confronti con i Magistrati dell'Ufficio ed in particolar modo con i componenti del Gruppo 1 che tempestivamente segnalano ritardi nell'espletamento delle deleghe da parte della Polizia Giudiziaria ;
- in occasione delle riunioni con i Magistrati del Gruppo e dell'assemblea generale ;
- ogni modalità che si rivelerà utile per monitorare l'andamento dei procedimenti seguiti sin dal momento della prima iscrizione presso l'Ufficio unico Iscrizione delle Notizie di Reato .

Al fine di monitorare l'andamento dell'adempimento ogni Segreteria dei Sostituti Procuratori terrà una catalogazione dei provvedimenti di differimento dell'esame delle persone offese emessi dai Magistrati, anche al fine di provvedere alle annotazioni estese al SICP .

L'Ufficio proseguirà nell'attività di formazione della Polizia Giudiziaria come ha fatto fino a questo momento sensibilizzando la stessa in ordine alle ragioni e alla rilevanza della tempestività dell'espletamento dell'esame della persona offesa e delle deleghe di indagine in materia emesse dai Magistrati dell'Ufficio .

Comunicazioni.

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, contenendo disposizioni organizzative;
- al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania , per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza;



- ai Magistrati dell'Ufficio (togati e onorari), al Direttore Amministrativo, ai Responsabili ed addetti delle Segreterie dei Magistrati, al Funzionario dell'Ufficio Iscrizioni

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Sabrina Gambino